

EUROPA E IMPRESE

a cura di
Francesco Sciaudone, partner Studio
legale Grimaldi e Associati Bruxelles -
Roma - Milano

Fondi europei: ora si possono tassare

● **Francesco Sciaudone**
Andrea Neri

Con una duplice presa di posizione, la Corte di giustizia comunitaria e la Corte di cassazione hanno affrontato la questione - in precedenza, ancora poco esplorata - della tassabilità dei fondi Ue, risolvendola in questi termini: nella misura in cui entrano a far parte del reddito complessivo dei beneficiari, i fondi comunitari contribuiscono a formare la base imponibile per le imposte dirette, e sono quindi tassabili. A tanto ha condotto un reclamo presentato dalla società Porto antico di Genova e respinto dall'agenzia delle entrate, che ha negato alla Pag il rimborso di quanto versato a titolo di Irpeg ed Irap per l'anno 2000. D'impugnazione in impugnazione, la vicenda ha impegnato la Commissione Tributaria Provinciale (prima) e Regionale (poi) di Genova, per giungere, a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dalla Ctr, innanzi alla Corte di giustizia.

La Pag aveva beneficiato di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale, erogato dall'Ue quale finanziamento alla realizzazione di strutture turistiche e culturali. Ai fini del calcolo delle imposte dirette, la società aveva incluso l'ammontare del contributo nella base imponibile, in virtù dell'art. 55 (oggi 88) del testo unico delle Imposte sui Redditi (Dpr 917/86), che considerava come sopravvenienze attive "i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità". Secondo la Pag, tale disposizione violava l'articolo 21, numero 3, del Regolamento Ce 4253/88, in materia di fondi comunitari: per la citata norma, "i pagamenti ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l'importo dell'aiuto finanziario". La scelta della Ctr di sollecitare, ex articolo 234 del Trattato Ce, una pronuncia interpretativa del giudice comunitario, appare condivisibile. La Ctr aveva accolto il ricorso della Pag contro

Sentenza
della Corte
di Giustizia
di Bruxelles:
gli aiuti concorrono
a formare il reddito

l'Agenzia delle entrate, disponendo la restituzione degli importi versati dalla società: su scala nazionale, la questione diventava sensibile per le possibili ripercussioni sul gettito erariale. Non sorprende, dunque, che ben sei Stati membri abbiano preso parte al procedimento comunitario, presentando le loro osservazioni. La Corte di giustizia, con sentenza del 25 ottobre 2007 (causa C-427/05), ha ritenuto la disciplina nazionale conforme all'art. 21, n. 3, del Regolamento Ce. Ciò, sebbene l'avvocato generale Mazàk avesse rilevato che la Pag "non ha completamente torto nell'affermare ... che anche imposte dirette come quelle di cui tratta-

si determinano in definitiva una riduzione dell'importo dell'aiuto ricevuto che rimane a disposizione del beneficiario". Tuttavia, né l'Ag, né la Corte, hanno avuto dubbi nell'affermare che, se l'art. 21, n. 3, non consente di applicare ritenute a monte sul contributo erogato, ciò non implica un divieto generale di tassazione del reddito totale che tale contributo vada a comporre, anche quando sia possibile determinare il preciso importo dell'imposta pagata in ragione dell'erogazione. Sulla base di precedenti pronunce, la Corte ha chiarito che la questione centrale era quella di valutare se il prelievo in esame fosse "direttamente e intrinsecamente correlato" al contributo versato alla Pag. In altre parole, l'art. 21, n. 3, ostava all'imposizione di ogni onere specificamente connesso alla somma percepita a titolo di contributo comunitario, a prescindere dalla modalità tecnica utilizzata. Ben diverso, però, era il caso dell'art. 55 del Tuir: per effetto di tale disposizione, l'importo del

contributo Fesr veniva a costituire un elemento dell'attivo della società che, cumulato con altri redditi, contribuiva a formare la base imponibile Irpeg ed Irap. Il regime impositivo applicato era, dunque, quello generale istituito dal Tuir per tutti i redditi della società. Rimane il fatto che nei diversi Paesi Ue, i beneficiari dei fondi comunitari usufruiscono dei contributi in misura diseguale, in ragione delle differenti aliquote vigenti negli Stati membri. Ma tale situazione, secondo la Corte, non lede il principio di uguaglianza, che impone un medesimo trattamento soltanto per le situazioni assimilabili. Ben diverso, invece, è il contesto socio-economico che contraddistingue ciascuno Stato membro, con riguardo alla materia della tassazione diretta, poiché - come osservato anche dall'Ag - si tratta di un settore "non ancora armonizzato allo stato attuale del diritto comunitario". Nel decidere sulla causa "a quo", la Ctr di Genova sarà vincolata al rispetto dell'interpreta-

zione fornita dalla Corte di giustizia. Lo stesso vale per ogni altro giudice di qualunque Stato membro investito della stessa questione. E infatti, con sentenza numero 2082 del 30 gennaio 2008, la Corte di Cassazione, proprio alla luce della pronuncia comunitaria, ha risolto in favore dell'amministrazione finanziaria l'identica controversia che opponeva Pag ed Agenzia delle entrate, in relazione a precedenti periodi d'imposta. Gioverà osservare che, data la novità della questione, la Suprema Corte ha compensato le spese. In ultima analisi, gli ordinamenti interni devono fare i conti con il diritto comunitario anche in una materia che dovrebbe rappresentare, per i 27 membri Ue, una delle ultime roccaforti della sovranità nazionale. Per dirla con le parole della Corte di giustizia, "anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario".



SPORTELLO CertificAPI certificati e servizi camerati

Tutti i giorni dalla 9 alle 18 puoi richiedere in Associazione:

- **Certificato "antimafia"**
- **EBR (European Business Register): Accesso ai Registri delle Imprese Europee* per la richiesta di scheda impresa, lista titolari di cariche; atti e bilanci; scheda persona.** *(I paesi europei sono: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia, Spagna e Svezia)
- **Ricerca Anagrafica** (per Provincia di iscrizione o Nazionale) su imprese e su Persona;
- **Visure:** Ordinaria, Storica, Assetti Proprietari;
- **Visure protesti:** protesti levati sul territorio nazionale negli ultimi 5 anni a carico di persone fisiche e giuridiche
- **Certificati:** Iscrizione Registro Imprese, Storico Registro Imprese;
- **Documenti Ottici:** Interrogazione e Stampa di Atti e Bilanci contenuti nell'Archivio Ottico Nazionale.

Per le modalità di accesso ai servizi contatta in Associazione
la responsabile: Sig.ra Tilde Ippolito 081.562.90.85



Tutti i Rifiuti

organizzano
con il patrocinio



Gruppo Territoriale di Napoli e provincia

il Convegno - Studio

"La nuova gestione dei rifiuti delineata dalla Riforma del Testo Unico Ambientale." Nuove disposizioni e adempimenti. Cosa cambia per le aziende?

Venerdì 22 febbraio 2008

Sala Parlamentino della Camera di Commercio di Napoli
(via S. Aspreno, 2 - Piazza Bovio - Napoli)

PROGRAMMA DEI LAVORI:

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 10.00 Presentazione dei Lavori

Ore 10.15
**Il nuovo Decreto recante norme
in materia ambientale:**
Le nuove definizioni
Sottoprodotti e materie prime secondarie
Le novità sui rottami ferrosi
Il nuovo regime delle terre e rocce da scavo

Albo Nazionale Gestori Ambientali:
Le competenze e le funzioni dell'Albo
Le regole per il trasporto dei rifiuti

Adempimenti amministrativi:
Mud, Registri e Formulare: nuovi adempimenti
i per produttori, trasportatori e gestori di impianti di recupero e smaltimento.

Ore 13.00 Buffet lunch
Ore 14.30 Domande e risposte

La quota di iscrizione riservata agli Associati API è di € 250,00 + Iva (300,00 + Iva per i non associati).

Ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione
materiale didattico e CD con gli atti del convegno.

Adesioni entro il 19/02/08.

PER INFORMAZIONI

Api Napoli Tel: 081.562.90.85 - Fax: 081.562.91.53 - e-mail: api@api.napoli.it

